

**STATUTO SOCIALE
ERACLEA PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L.**

TITOLO I
DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA
CAPITALE SOCIALE
Articolo 1

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "ERACLEA PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L." (in seguito denominata "Società"), anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 2449 e 2462 e seguenti del Codice Civile.

2. Anche ai sensi dell'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000:

- la società è a capitale interamente pubblico;
- il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Eraclea, in qualità di socio unico;
- l'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico che la controlla.

Articolo 2
Oggetto

1. La società ha per oggetto esclusivo:

- la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Eraclea, tanto destinato a servizi pubblici di rilevanza economica quanto destinato a servizi pubblici di rilevanza non economica, che potrà esserle anche conferito in proprietà dal Comune medesimo, anche ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D. Lgs. 267/2000, nonché la realizzazione di nuovi impianti, reti, dotazioni patrimoniali, immobili ed infrastrutture di interesse del predetto Comune;

- la gestione degli immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e dotazioni patrimoniali suddette dell'ente locale;

- l'erogazione di servizi pubblici locali, tanto di rilevanza economica, nei limiti di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000, quanto di rilevanza non economica, di competenza dell'ente locale socio.

2. Qualora la Società non provveda alla gestione degli immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali ad essa affidate, o all'erogazione dei servizi, direttamente o, ove consentito, a mezzo di società partecipate aventi a loro volta le caratteristiche di cui all'art. 113, comma 4, lettera a), o comma 5, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000, essa provvede all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione degli immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali secondo le modalità previste dal medesimo art. 113, comma 5-ter, del D. Lgs. 267/2000 (ivi comprese le operazioni di "project financing") e pone gli immobili ed infrastrutture, le reti, gli impianti e le dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, in caso di gestione separata degli immobili ed infrastrutture, delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, dei gestori di quest'ultime, a fronte di un canone stabilito dall'ente locale socio o dalla competente Autorità di settore.

3. In particolare, in attuazione degli scopi statutari di cui al precedente comma 1, la Società potrà svolgere le attività di:

a) realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi di gas, luce e calore;

b) gestione e manutenzione degli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o di pubblico interesse e verifica degli impianti interni (impianti igienico sanitari, di riscaldamento, elettrici, di condizionamento, ecc.) al fine di assicurare piena efficienza ed affidabilità agli stessi;

c) realizzazione e gestione, nonché alienazione (secondo piani approvati dal Comune e dalle competenti Superiori Autorità, ai sensi della normativa vigente) del patrimonio edilizio abitativo pubblico, con esclusione dell'attività di intermediazione mobiliare ex D. Lgs. n. 58/1998;

d) costruzione e gestione di strade, parcheggi, autosilos, autostazioni e di ogni altra struttura di supporto alla viabilità comunale;

e) acquisto, ristrutturazione e riqualificazione, costruzione e gestione di immobili, attrezzature ed impianti da destinarsi ad attività di rilevanza pubblica turistiche, sportive, ricreative, di benessere per la località e la persona, culturali, di spettacolo, nonché a servizi pubblici di interesse turistico, oltre all'organizzazione e alla gestione, diretta e/o indiretta, di corsi di formazione, di azioni di marketing strategico ed operativo, anche territoriale, di comunicazione integrata ed informatizzata, di promozione, di affidamento di incarichi di progettazione a soggetti qualificati, e di programmazione, entro i limiti indicati ai successivi commi 9, 10 e 11 del presente articolo;

f) realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, in generale.

4. La Società può procedere all'affidamento di incarichi di progettazione a soggetti qualificati ed alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati.

5. La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, nei limiti delle leggi vigenti.

6. La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nei limiti di legge e di cui ai successivi commi 9, 10 e 11 del presente articolo, nonché, sempre nei limiti testè richiamati, le attività di diritto privato utili ai propri fini.

7. La Società può, ove consentito dalla legge e dal presente statuto, assumere o cedere, direttamente ed indirettamente ma comunque non nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.

8. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge e dal presente statuto. E' inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico. Sono inoltre escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi n. 12/1979, n. 1966/1939, n. 1815/1939 e ai Decreti Legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998, nonché le prestazioni di cui ai successivi commi 9, 10 e 11 del presente articolo a favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dal Comune di Eraclea, nè in affidamento nè con gara, disciplinate dall'art. 13 del D. L. n. 223/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. E' consentita l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile, con le modalità di cui al presente Statuto.

9. L'art. 13 del D. L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, prevede che le società a capitale interamente pubblico costituite o partecipate da enti locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, esclusi i servizi pubblici locali, e per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli enti locali medesimi, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società od enti. Riferendosi, la norma, come ambito oggettivo di applicazione, ai soli "appalti in house" e non, come espressamente precisato dalla legge, ai servizi pubblici locali, per questi ultimi (quali la distribuzione e vendita del gas, energia elettrica, servizio idrico integrato, servizio di igiene ambientale, trasporto pubblico locale, illuminazione pubblica, pubbliche affissioni, gestione di impianti sportivi comunali, di impianti cimiteriali, di farmacie comunali, di parcheggi pubblici, ecc.), resta in vigore il vincolo dell'attività prevalente con l'ente locale unico socio stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000. Per "appalti in house" si intendono, ai fini del presente statuto, quei contratti con cui l'ente locale commissiona specificamente alla società un lavoro, un servizio od una fornitura determinata, il cui corrispettivo è direttamente a carico dell'ente locale e non dell'utenza ed il cui beneficiario è direttamente l'ente locale (quali i contratti per i servizi immobiliari (gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria), i servizi di consulenza, di assistenza, di progettazione, informatici e di natura finanziaria e simili). Pertanto, a favore dell'ente locale unico socio esercente il controllo analogo potranno essere svolti con affidamento diretto sia servizi pubblici locali di rilevanza economica, sia appalti "in house", i primi secondo le regole fissate dall'art. 113 T.U.E.L. e i secondi in base alle regole fissate dall'art. 13 del D. L. n. 223/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Analogamente, i servizi pubblici di rilevanza economica, per la parte di attività societaria non prevalente (marginale), potranno essere svolti anche a favore di enti locali non soci diretti affidanti.

10. In merito alla gestione del ciclo delle opere pubbliche ed ai servizi di manutenzione, ai sensi dell'art. 113, comma 5 ter, del D. Lgs. n. 267/2000, in ogni caso in cui la gestione della rete (o degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, sempre relativi a servizi pubblici locali aventi rilevanza economica), separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, la società (in quanto gestore delle reti e/o del servizio) provvederà all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete (o impianto o dotazione patrimoniale) esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'art. 24 della legge n. 109/1994, all'art. 143 del regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999 e all'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 - codice degli appalti pubblici.

11. Gli appalti "in house" potranno invece essere svolti dalla società, essendo essa a totale capitale pubblico locale, anche a favore di enti locali non soci ma affidanti diretti del servizio, mentre non potranno essere svolti a favore di soggetti pubblici o privati diversi dall'ente locale socio o dagli enti locali diretti affidanti. In tutti gli altri casi si dovrà fare ricorso alle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge.

12. La Società può prestare anche garanzie fideiussorie, comunque non nei confronti del pubblico.

Articolo 3

Sede

1. La società ha sede nel Comune di Eraclea.

Articolo 4 Durata

1. La società è contratta a tempo indeterminato

Articolo 5 Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).
2. Il capitale è assunto e sottoscritto dal socio unico costituente mediante conferimento in denaro effettuato integralmente in unica soluzione contestualmente alla costituzione.
3. Avendo la società competenza su beni patrimoniali anche inalienabili, l'ente locale socio fondatore è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale, anche ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Il capitale sociale potrà essere modificato, in diminuzione, come in aumento, anche mediante conferimento dei beni, con deliberazione da assumersi dall'Assemblea, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dal Codice Civile e dal presente Statuto.
5. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e tra i soci.

Vincolo al trasferimento delle partecipazioni Articolo 6

1. Le partecipazioni non sono trasferibili.

Articolo 7 Adempimenti specifici dovuti alla presenza di un unico socio

1. Fino a quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250, 2470 e 2478 c.c.
2. L'unico socio può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.
3. Le dichiarazioni degli amministratori rese ai fini del presente articolo devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione

Articolo 8 Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Eraclea negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..
2. Il Comune unico socio che, esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria, è responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.
3. Non sussiste questa responsabilità quando il danno alla società risulta mancante alla

luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento svolta dal Comune, ovvero quando il danno alla società risulta integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette e cioè di "vantaggi compensativi" in base ai quali la società può compiere anche, nell'interesse del Comune socio unico e nell'attuazione dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da quest'ultimo, operazioni "svantaggiose" per essa società, purché il Comune unico socio tenga indenne ed integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi creditori mediante l'attribuzione alla società di "vantaggi compensativi", diretti o indiretti, che compensino la società integralmente dello svantaggio economico subito.

4. La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.

5. La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la società e l'ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

6. L'organo amministrativo della società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento del Comune stesso e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

7. I finanziamenti soci effettuati dal Comune unico socio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 quinquies del codice civile sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti di terzi.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA' E ORGANIZZAZIONE

Articolo 9

Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- L'Assemblea dei soci;
- L'Organo di Amministrazione;
- Il Collegio Sindacale o il Revisore unico

Articolo 10

Domiciliazione

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

2. A tal fine la società dovrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 11

Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla competenza dei soci ai sensi dell'art. 2479, secondo comma, del Codice Civile.

2. Sono competenze esclusive dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dell'organo di amministrazione;

- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del Revisore unico;
- d) le modifiche dell'atto costitutivo e allo statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Inoltre, l'assemblea dei soci è competente a deliberare in materia di:

- a) approvazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, del piano programma della gestione e degli investimenti, con indicazione quantomeno degli impieghi conseguenti e delle relative fonti di finanziamento, nonché della pianta organica del personale prevista, e del bilancio preventivo costituito dal conto economico previsionale e dallo stato patrimoniale previsto al termine dell'esercizio di previsione, unitamente ai relativi flussi di cassa previsionali;
- b) aumento o riduzione del capitale sociale;
- c) emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile;
- d) determinazione dell'eventuale compenso spettante all'organo amministrativo e ai Sindaci (o Revisore unico);
- e) acquisizione/alienazione di beni immobili in/di proprietà della società e la costituzione/estinzione/modificazione/trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento ultranovenne a favore di terzi;
- f) acquisizione/dismissione di partecipazioni maggioritarie o di controllo in altre società o da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- g) limiti massimi e criteri generali per il ricorso all'indebitamento, in particolare per quello garantito su beni sociali;
- h) decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua cessazione; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, del codice civile;
- i) argomenti che l'organo di amministrazione o il socio unico sottopongono all'assemblea.

3. Il socio ha pieno accesso a tutti gli atti e alle delibere degli organi societari.

Articolo 12

Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2. In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominato, o anche dal socio.

3. L'assemblea è convocata entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente per l'approvazione sia del piano programma della gestione e degli investimenti che del bilancio preventivo, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 11, comma 2, lettera a), del presente statuto.

4. L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla norma citata.

5. L'assemblea viene convocata con avviso inoltrato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza,

eventualmente anche in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; in questo caso, se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 13

Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza da persona designata dal socio unico.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 14

Deleghe

1. Il socio può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

2. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 15

Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal soggetto verbalizzante.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il contenuto delle manifestazioni di volontà del socio unico.

3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 13, comma 2.

4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 16

Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del socio unico (a mezzo del legale rappresentante o suo delegato), che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare.

2.

Articolo 17

Modalità di amministrazione

1. La Società può essere amministrata su decisione dell'Assemblea dei soci in sede di nomina da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione composto da tre o da cinque membri.

2. Per organo amministrativo si intende il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico

Articolo 18

Disposizioni generali

1. Gli amministratori possono essere non soci.

2. Non potranno ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2 e dall'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 54, comma 2, del vigente Statuto Comunale o per i quali operino le cause ostative di cui all'art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000;

b) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.

3. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio del terzo esercizio consecutivo, e sono rieleggibili.

4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito; salvo quanto previsto al successivo punto 18.6, la cessazione degli amministratori per qualsiasi altra causa (diversa dalla scadenza del termine) ha effetto immediato.

5. Se nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli.

6. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, i rimanenti restano in carica fino a che l'assemblea, che essi devono convocare senza indugio, abbia provveduto alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

Articolo 19

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dal socio Comune di Eraclea; può, altresì, nominare un segretario, anche estraneo al consiglio di amministrazione.

2. Al presidente del consiglio di amministrazione spettano i poteri di cui al primo comma dell'articolo 2381 del codice civile.

Articolo 20

Organi delegati e procuratori

1. Il consiglio di amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, formato da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente; in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile; le attribuzioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 2475 del codice civile non possono

essere delegate.

2. Il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni contenute nella delega, nonché revocare le deleghe conferite.

3. L'organo amministrativo può nominare, sostituire e revocare uno o più direttori generali, determinandone le funzioni, le attribuzioni e le facoltà.

4. L'organo amministrativo può, altresì, nominare, sostituire e revocare institori, procuratori e mandatari, in genere, per determinati atti o categorie di atti; la medesima facoltà compete a ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti delle relative attribuzioni.

Articolo 21

Decisioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si pronuncia tutte le volte che il presidente del consiglio di amministrazione lo giudichi opportuno e/o necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi componenti.

2. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

3. Il consiglio di amministrazione può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente del consiglio di amministrazione con avviso spedito almeno cinque giorni - o, in caso di urgenza, un giorno - prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, lettera consegnata a mano, telefax, posta elettronica), e pervenuto a tutti gli amministratori e sindaci effettivi (se nominati), al domicilio risultante dai libri sociali; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

5. Anche in assenza di formale convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi (se nominati) siano presenti o informati.

6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.

7. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal soggetto verbalizzante.

8. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel relativo libro.

Articolo 22

Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza

1. L'organo amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione della Società, senza eccezioni di sorta, e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dal presente statuto, alla decisione del socio.

2. La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta:

- all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati (se nominati);
- a tutte le persone estranee all'organo amministrativo da questo designate nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

3. L'organo amministrativo approva entro il 31 ottobre il Piano Programma in base agli indirizzi determinati con decisione del socio.

4. Il Piano Programma costituisce lo strumento programmatico generale con il quale la Società, in base agli indirizzi determinati dal socio, individua gli obiettivi da perseguire ed è formato quantomeno dai documenti richiamati dal precedente art. 11, comma 2, lettera a).

5. Il Piano Programma deve essere aggiornato periodicamente, in funzione dell'andamento dell'attività.

Articolo 23

Organizzazione

1. L'organizzazione dell'attività aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità presenti nella struttura del Comune di Eraclea regolando contrattualmente con il Socio tali rapporti.

Articolo 24

Commissione per l'esercizio del controllo analogo

1. Qualora la Commissione per l'esercizio del controllo analogo venga nominata dalla Giunta del Comune di Eraclea, l'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000, dall'art. 2497 e seguenti del codice civile, dall'art. 1, comma 2, e 8 del presente statuto, la propria attività al controllo della Commissione medesima composta da tre membri, la quale, ai fini legali e statutari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune di Eraclea in sede di Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione e/o altro atto di indirizzo programmatico e riferirà alla Giunta che provvederà, a sua volta, a relazionare al Consiglio Comunale. Possono far parte della Commissione dipendenti del Comune di Eraclea, il Sindaco del Comune di Eraclea o un suo delegato, componenti del Consiglio Comunale del Comune di Eraclea.

2. Ai fini del controllo di cui al punto precedente, la Commissione per l'esercizio del controllo analogo riceve semestralmente dall'organo amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal Comune di Eraclea.

3. La proposta di bilancio, la proposta del Piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda di cui al precedente art. 11, comma 2, lettera a), e le variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 15 giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi societari competenti, alla Commissione di controllo che esprimerà un parere al Comune di Eraclea ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.

4. La Commissione per l'esercizio del controllo analogo sarà autonoma ed esterna alla

società.

Articolo 25

Remunerazione degli amministratori

1. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta:
 - il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;
 - un compenso determinato dall'assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.

Articolo 26

Organo di controllo

1. La società può nominare il collegio sindacale o il revisore unico.
2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 C.C., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 27

Composizione e durata

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.
2. Nei casi di obbligatorietà della nomina (art 2477, secondo e terzo comma, del C.C.), tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
3. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti per essere nominati revisori dei conti presso l'ente locale.
4. I sindaci sono nominati dall'assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.
6. I sindaci sono rieleggibili.
7. Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 28

Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..
2. Per tutti i sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

Articolo 29

Cessazione dalla carica

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione assembleare.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione assembleare per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione assembleare di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 30 **Competenze e doveri del collegio sindacale**

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 – bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, c.c..

2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze **dell'organo amministrativo** e del comitato esecutivo, se nominato.

5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 31 **Revisore unico**

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO III **BILANCIO E UTILI**

Articolo 32 **Bilancio e utili**

1. Gli esercizi sociali iniziano l'1/1 e si chiudono il 31/12 di ogni anno.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO IV **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 33 **Scioglimento e liquidazione**

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-terc.c.;

b) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c., in caso di recesso da parte del Comune di Eraclea;

c) per deliberazione dell'assemblea dei soci;

d) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge

3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 34 Foro competente

1. Foro competente in caso di controversie è quello di Venezia.

Articolo 35 Disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e alle norme previste dal Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.).
